



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

13
2020


QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

IDENTITÀ, PLURALITÀ, DIVERSITÀ.
IL RICONOSCIMENTO, OVVERO L'ESSERE PER L'ALTRO
a cura di
Riccardo Pagano e Adriana Schiedi

VALERIA CASTELLI

L'analisi interpretativa delle norme come strumento di
tutela e riconoscimento di fattispecie giuridiche minori



ISBN: 978-88-945030-0-5

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEI QUADERNI

Claudia Capozza - Adriana Schiedi - Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio*(in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante.

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)
Federica Monteleone, Danila Certosino,
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone)

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy e-mail:
quaderni.dipartimentojonico@uniba.it telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595
<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

13
2020 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

IDENTITÀ, PLURALITÀ, DIVERSITÀ.
IL RICONOSCIMENTO, OVVERO
L'ESSERE PER L'ALTRO

a cura di

Riccardo Pagano e Adriana Schiedi

Redazione a cura di Patrizia Montefusco



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data
30 giugno 2020
dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture"
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e messo in linea sul sito [https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-
giuridici-ed-economici/edizioni-digitali](https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali)
ed è composto di 384 pagine.

ISBN 978-88-945030-0-5

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

E' istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.

Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e informano gli autori sull'esito degli stessi, invitandoli alle necessarie

modifiche/integrazioni, e, d'intesa con il Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.

I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo diversa delibera del Dipartimento Jonico.

I requisiti per l'ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'articolo 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

All'interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di refe raggio, mentre i ricercatori cureranno la fase di editing successiva all'espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a "doppio cieco" con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei professori ordinari e associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on line o cartacea del lavoro,

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* e il file del lavoro in due formati (word e pdf).

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1>

Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file e non ammettere la proposta.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata.

I Direttori comunicheranno agli autori l'avvio della procedura di referaggio e il suo esito.

Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.

INDICE

AUTORI	12
RICCARDO PAGANO <i>Prefazione</i>	16
GABRIELLA CAPOZZA <i>Soggetto e società nella commedia L'abito nuovo di Pirandello ed Eduardo</i>	18
ALESSIO CARACCILO <i>Il lavoro dello straniero tra diritti di cittadinanza ed inclusione sociale</i>	30
VALERIA CASTELLI <i>L'analisi interpretativa delle norme come strumento di tutela e riconoscimento di fattispecie giuridiche minori</i>	42
PAOLO CIOCIA <i>Diritti e responsabilità della persona verso l'altro: le nuove dimensioni del legame solidaristico nella legislazione "promozionale" ambientale</i>	48
MASSIMILIANO COCOLA <i>L'informazione societaria tra riconoscimento formale e morale dell'individuo</i>	58
CLAUDIO D'ALONZO <i>La posizione dei soci nell'organizzazione della società</i>	66
BARBARA DE SERIO <i>Un viaggio nell'infanzia per riconoscere il valore della relazione</i>	76
MARCO DEL VECCHIO <i>Identico a chi? Breve excursus nel dualismo identitario</i>	86
GABRIELE DELL'ATTI <i>Il criterio di ragionevolezza nella legislazione emergenziale in materia di riunioni assembleari come viatico per il riconoscimento reciproco: primi spunti di riflessione</i>	98
IVAN FORTUNATO, LUANA MONTEIRO <i>Depictions of affectivity: a look at the perspective of philosophy, psychology and teaching practice</i>	106

MINO IANNE <i>«Gli uomini eccellenti sono amici fra loro»: il bíos pitagorico come essere per l'altro</i>	118
MICHELE INDELLICATO <i>Paul Ricoeur: l'alterità nel cuore della persona</i>	136
ROSA INDELLICATO <i>Identità e diversità: il problema del riconoscimento della persona portatrice dell'universale</i>	148
IGNAZIO LAGROTTA <i>La responsabilità costituzionale intergenerazionale come dovere e limite all'azione delle generazioni presenti sotto il profilo della gestione delle risorse economico-finanziarie</i>	166
CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO <i>Giovani in cerca di riconoscimento: principio di uguaglianza e politiche fiscali per la redistribuzione generazionale</i>	178
PAOLA MARTINO <i>Il duello e la gratitudine. Ripensare la relazione educativa attraverso l'ermeneutica del sé e il parcours del riconoscimento di Paul Ricœur</i>	186
PATRIZIA MONTEFUSCO <i>Clarorum virorum laudes atque virtutes: dalla nascita dell'epica a Virgilio</i>	196
FEDERICA MONTELEONE <i>"Diversi" eppure "uguali". Identità, diversità e riconoscimento alle origini dell'Europa</i>	210
RICCARDO PAGANO, ADRIANA SCHIEDI <i>Formazione e sviluppo dell'identità. Per una competenza pedagogica dell'insegnante</i>	228
GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE <i>Mutilazioni genitali e dinamiche medico-legali</i>	246
SALVATORE ANTONELLO PARENTE <i>Strumenti di fiscalità ambientale e solidarietà intergenerazionale</i>	254
FRANCESCO PERCHINUNNO <i>Principio di solidarietà e tutela della salute nell'era Covid-19</i>	278
FILOMENA PISCONTI <i>Emergenza, diritti e soccorso in mare nella dialettica tra autorità e libertà</i>	290
ANDREA PORCARELLI <i>Religioni in dialogo per una paideia del "saper vivere insieme"</i>	300
ANGELICA RICCARDI <i>Disabilità e non discriminazione. L'evoluzione della regolazione dell'unione</i>	312

MARIA BENEDETTA SAPONARO <i>Identità e sviluppo morale</i>	320
MAURIZIO SOZIO <i>Il lato oscuro dell'infosfera identità e comunicazione digitale</i>	334
MARIA LAURA SPADA <i>L'inclusione e la tutela dei minori stranieri non accompagnati</i>	344
PIERLUCA TURNONE <i>Identità e alterità nella prospettiva heideggeriana. Un contributo per la pedagogia ermeneutica</i>	358
ANTONIO ZINGARELLI <i>Riconoscimento, linguaggio, democrazia</i>	372
ADRIANA SCHIEDI <i>Postfazione</i>	382

GLI AUTORI

GABRIELLA CAPOZZA – *Assegnista di ricerca di Letteratura italiana, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ALESSIO CARACCILOLO – *Dottore di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

VALERIA CASTELLI – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLO CIOCIA – *Cultore di materia presso la cattedra di Diritto costituzionale del Dipartimento Jonico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MASSIMILIANO COCOLA – *Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

CLAUDIO D'ALONZO – *Ricercatore di Diritto Commerciale, Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio"*

BARBARA DE SERIO – *Professore Associato di Storia della pedagogia, Università di Foggia*

MARCO DEL VECCHIO – *Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

GABRIELE DELL'ATTI – *Professore Associato di Diritto commerciale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

IVAN FORTUNATO – *Professore effettivo dell'Istituto Federale di San Paolo, Itapetininga, San Paolo, Brasile*

MINO IANNE – *Dottore di Ricerca in Filosofia antica, Università degli studi di Roma "Tor Vergata"*

MICHELE INDELLICATO – *Professore Associato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ROSA INDELLICATO – *Assegnista di Ricerca di Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

IGNAZIO LAGROTTA – *Professore Aggregato di Diritto pubblico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLA MARTINO – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Salerno*

PATRIZIA MONTEFUSCO – *Professore Aggregato di Lessico giuridico e civiltà latina, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

LUANA MONTEIRO – *Dottoranda in Education, Università statale di san Paolo (UNESP), San Paolo, Brasile*

FEDERICA MONTELEONE – *Professore Aggregato di Storia Medievale e di Esegese delle fonti storiche medievali, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

RICCARDO PAGANO – *Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE – *Specialista in medicina legale e delle assicurazioni - Coordinatore sanitario e Responsabile medico di RSA*

SALVATORE ANTONELLO PARENTE – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto tributario, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FRANCESCO PERCHINUNNO – *Professore Aggregato di Diritto costituzionale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FILOMENA PISCONTI – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

ANDREA PORCARELLI – *Professore Associato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Padova*

ANGELICA RICCARDI – *Professore Associato di Diritto del Lavoro, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MARIA BENEDETTA SAPONARO – *Ricercatore a tempo indeterminato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ADRIANA SCHIEDI – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MAURIZIO SOZIO – *Professore Aggregato di Filosofia del diritto, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MARIA LAURA SPADA – *Professore Aggregato di Diritto dell'esecuzione civile, Università di Bari Aldo Moro*

PIERLUCA TURNONE – *Dottorando di Ricerca in Diritti, Economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ANTONIO ZINGARELLI – *Dottorando di Ricerca in Diritti, Economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

Valeria Castelli

L'ANALISI INTERPRETATIVA DELLE NORME COME STRUMENTO DI TUTELA E RICONOSCIMENTO DI FATTISPECIE GIURIDICHE MINORI*

«Un mucchio di sassi smette di essere un mucchio di sassi nel momento in cui un singolo uomo lo contempla, portando con sé l'immagine di una cattedrale».
Antoine de Saint-Exupéry

ABSTRACT	
Il presente scritto, fondandosi su un'indagine interdisciplinare, mira a cogliere il più stringente nesso di causalità che intercorre tra <i>interpretazione</i> e <i>riconoscimento</i> . Emergerà, quindi come l'attività interpretativa possa configurarsi quale possibile strumento di riconoscimento di fattispecie giuridiche minori, tale da garantire alle stesse uno spazio di tutela in cui poter dispiegare i propri effetti.	This paper, based on an interdisciplinary investigation, strives to capture the most compelling causal connection between interpretation and recognition. It will emerge, then, how interpretative activity can be configured as a possible instrument of recognition of minor juridical issues, such as to guarantee them a space of legal tutelage in which they can deploy their effects.
Interpretazione – riconoscimento – fattispecie giuridiche minori	Interpretation – acknowledgement – minor juridical issues

SOMMARIO: 1. Attività interpretativa tra vecchie e nuove esigenze sociali. – 2. Il nesso di causalità tra riconoscimento ed interpretazione. – 3. Il riconoscimento delle fattispecie giuridiche minori.

1. L'interpretazione è un momento cardine ed imprescindibile di qualsivoglia attività (anche *lato sensu* “giuridica”); ricorrerà all'attività interpretativa tanto il giurista, laddove indagherà circa il significato di date norme, quanto il giudice chiamato ad accostare una certa disposizione normativa ad un certo comportamento, ed ancora, il legislatore, nel regolare i rapporti economici e sociali secondo precise finalità.

È possibile ritenere che l'attività interpretativa vada incontro alle nuove esigenze sociali, rilevando a tal proposito che «attraverso l'interpretazione giuridica si svolge continuamente un'opera di adattamento delle norme giuridiche al movimento dell'orizzonte ideologico di una determinata società, attraverso una serie di giudizi che finiscono con l'essere sempre... giudizi di valore connessi ad una presa di posizione di

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

carattere nettamente ideologico»¹. Fondamentale risulta, in tal senso, il rapporto intercorrente tra diritto e società, laddove il sistema normativo andrebbe interpretato non in maniera astratta, bensì in relazione alle esigenze ed ai rapporti sociali ai quali è destinato.

Tuttavia, è pur vero che «di fronte alla norma si erge sempre il dubbio d'interpretazione, in ordine alle modificazioni di significati e di effetti indotte da norme sopravvenute o da sopravvenuti orientamenti di dottrina e di giurisprudenza».² Quanto sopra induce a riconoscere come sulla norma gravi un intrinseco alone d'incertezza, laddove la stessa non possa sostanzarsi nel calco di un testo normativo, bensì come risultato conseguente all'attività interpretativa che nel suo compimento è rivolta a dinamiche evolutive non obbligatoriamente scaturenti dall'organo legislativo, sì da poter originare tanto dalla giurisprudenza, quanto dalla dottrina.

In tal sede potrebbe risultare interessante – a parere di chi scrive – richiamare lo scritto intitolato *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*³, ove va delineandosi un approccio all'attività interpretativa decisamente orientato verso la pragmaticità. La comprensione del concetto stesso d'interpretazione – specie se inteso in un'ottica pragmatico-operativa – poggia su una tripartizione tra *concetto*, *concezione* e *teoria*. Per rendere fruibile la dinamica attraverso la quale si estrinseca il rapporto tra detti elementi, può rendersi utile la metafora operata da V. Villa, luogo ideale in cui si fa riferimento ad «un albero molto rigoglioso dal cui tronco (il concetto) si dipartono alcune ramificazioni principali (le concezioni), sulle quali a loro volta si innestano alcuni rametti più piccoli (le singole teorie)»⁴.

Senza indulgere nell'enucleazione di tutte le peculiarità ed implicazioni della c.d. *teoria*⁵, si palesa auspicabile evidenziare come lo scritto presupponga la sussistenza di una relazione interna tra significato ed interpretazione, sfociando *sic et simpliciter* nel sostenere che «non è concettualmente possibile sviluppare definizioni e teorie dell'interpretazione che non richiamino, necessariamente, definizioni e teorie del significato»⁶, elaborazione – quest'ultima – la cui comprensione riveste un ruolo di propedeuticità ai fini dell'apprezzamento delle dinamiche attraverso le quali si realizza l'azione pratica del fenomeno interpretativo. In seno alla presente, occorre essere più precisi circa i due sensi – ambedue imprescindibili ai fini dell'interpretazione giuridica – di contesto, che a propria volta – risalendo dal particolare all'universale – assurge ad

¹ E. Opocher, *Lezioni di filosofia del diritto*, Cedam, Padova 1993.

² M.S. Giannini, *Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità della norma*, Giuffrè, Milano 1956, p. 908.

³ V. Villa, *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Giappichelli, Torino 2012.

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*.

un ruolo di centralità nell'ambito della *teoria del significato* che funge da base portante della *teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*⁷.

2. La scienza giuridica, ad un certo punto, ha percepito l'imperativo bisogno di addivenire ad un proprio sistema di procedimento logico-conoscitivo atto ad individuare gli strumenti intellettuali attraverso cui procedere alla risoluzione dei casi concreti, oggetto della ricerca giuridica, specie a fronte della sempre più prepotente immistione di altre scienze sociali (quali filosofia, sociologia, politica) nel campo del diritto, sicché l'attività interpretativa può essere intesa come strumento utile tanto al riconoscimento, quanto alla tutela di fattispecie giuridiche minori (tutela delle minoranze).

In prima battuta, il riconoscimento *stricto sensu* funge da oggetto di un impiego c.d. "metapolitico"⁸ e ciò nella misura in cui la sua funzione assurge al compito non più di distinguere obiettivi politici specifici, bensì di tradursi nella formulazione di concetti attraverso i quali sia possibile descrivere la legittimità di detti obiettivi.⁹ La concezione di riconoscimento quale oggetto d'impiego metapolitico – sostenuta in particolar modo da A. Honneth, in contrapposizione a Fraser – ritiene evidentemente

⁷ «In un primo senso, il contesto è un elemento fondamentale inteso come contesto prossimale, nelle due varianti del contesto situazionale concreto in cui si situa l'interprete, e del contesto, il testo giuridico complessivo (per come esso è interpretato, nelle sue varie parti, con l'inclusione delle ricostruzioni dogmatiche di cui è corredato) in cui si inserisce la disposizione interpretanda. Il contesto, in queste due versioni, è una fonte inesauribile di arricchimento e di completamento del significato di partenza. In un secondo senso, il contesto è un elemento fondamentale come contesto distale o di sfondo, cioè come contesto che contiene (insieme ad altri elementi) tutte le presupposizioni culturali che assicurano, sino a prova contraria, la rigidità del significato convenzionale delle parole o locuzioni contenute nelle disposizioni, o comunque la rigidità del loro significato tradizionalmente accettato e spesso considerato come l'unico possibile (ad esempio, il significato delle clausole generali "danno ingiusto", "giusta causa", "comune sentimento del pudore"). Questo significato convenzionale è destinato a cambiare con l'eventuale mutare del contesto di sfondo (o, meglio, delle assunzioni che ne fanno parte). «Da questo punto di vista, pertanto, nessun significato, anche quello che in un dato momento viene dato per "assolutamente scontato", può essere considerato pregiudizialmente esente da modifiche e trasformazioni, talvolta anche radicali, in un momento successivo. Non vi è alcun significato, convenzionalmente fissato in modo apparentemente rigido, che non possa domani mutare in ragione di cambiamenti del contesto culturale di sfondo e/o della cultura giuridica di riferimento [...] In conclusione, è importante ribadire ulteriormente che il processo dinamico di conferimento del senso ad una espressione o ad una locuzione nell'ambito dell'interpretazione giuridica, produce, in una prima fase, l'accertamento del significato convenzionale dell'espressione o della locuzione in questione, accertamento che viene realizzato tramite una definizione e che implicitamente presuppone la stabilità del contesto di sfondo rilevante per l'attribuzione di quel significato convenzionale; e poi termina, nella sua fase finale, con la costruzione di una nozione compiuta attraverso il necessario intervento delle due componenti del contesto prossimale: il contesto ed il contesto situazionale» (ivi, p. 40; p.71).

⁸ E. Renault, *Teoria del riconoscimento e sociologia dell'ingiustizia*, tr. it., Cacucci, Bari 2006.

⁹ Si veda, a tal proposito, C. Taylor, *La politica del riconoscimento*, in J. Habermas, C. Taylor, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, tr. it., Feltrinelli, Milano 2005.

corretto intendere le rivendicazioni di giustizia sociale come rivendicazioni di riconoscimento¹⁰.

Nell'ambito delle scienze sociali, il riconoscimento viene reputato uno strumento che permette di acquisire un certo grado di consapevolezza circa le c.d. *aspettative normative* alla base delle interazioni umane. In modo più specifico, al concetto di riconoscimento potrebbe essere attribuita una duplice valenza¹¹: da un lato esso configurerebbe uno strumento cosiddetto *euristico* (da utilizzarsi per comprendere e descrivere le aspettative normative che permeano le interazioni) e dall'altro come uno strumento che permetta di esplicitare la componente morale alla base dei conflitti e/o degli impedimenti sociali. Il contemporaneo A. Honneth ritiene che la moderna difficoltà d'inquadrare il riconoscimento entro un accettabile perimetro cognitivo/interpretativo sia invero da imputare non solo alla *diversità delle sue accezioni teoriche*, ma altresì alla polisemicità delle sue *accezioni correnti*¹², laddove si fa leva – anche a livello linguistico – sulla contrapposizione di significato tra termini utilizzati per fare maggiore chiarezza sulla questione¹³, poiché la formulazione di una nozione di riconoscimento – inevitabilmente – si fonda sull'aver preferito alcune accezioni di significato ed il relativo contenuto. In tema, di manifesto interesse risulta quell'impostazione che, muovendo dal pensiero hegeliano che associa riconoscimento e riconoscimento reciproco¹⁴, tende a concentrarsi sulla questione del *riconoscimento interindividuale*. A tal proposito, si richiama un passo dello scritto *Teoria del riconoscimento e sociologia dell'ingiustizia*, laddove si legge che:

La relazione di riconoscimento interindividuale collega un'aspettativa di riconoscimento proveniente da un individuo A e un effetto di riconoscimento che può

¹⁰ A tale proposito si veda, per esempio, N. Fraser, A. Honneth, *Umverteilung oder Anerkennung*, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2003. Si veda anche A. Honneth, *Lotta per il riconoscimento. Proposte per un'etica del conflitto*, tr. it., il Saggiatore, Milano 2002, e Id., *Reconnaissance et justice*, in *Le Passant Ordinaire*, n.38, gennaio-febbraio 2002, disponibile su <http://www.passant-ordinaire.com/revue/38-349.asp>.

¹¹ Si veda, per esempio, A. Petersen, R. Willig, *An Interview with Axel Honneth. The Role of Sociology in the Theory of Recognition*, in *European Journal of Social Theory*, vol. 5 (2), maggio 2002, pp. 265-67, disponibile su <http://est.sagepub.com/cgi/reprint/5/2/265>.

¹² Al riguardo, si veda P. Ricoeur, *Percorsi del riconoscimento*, tr. it., Raffaello Cortina Editore, Milano 2005.

¹³ Il francese, del tutto particolarmente, conferisce al termine *reconnaissance* dei significati in cui niente consente di presupporre che siano unificabili in uno stesso concetto teorico. Mentre l'inglese, ad esempio, distingue tra *recognition* e *acknowledgment*, il francese intende per *reconnaissance* delle cose anche diverse come: a) ammettere che qualcosa abbia avuto luogo ("riconoscimento del genocidio armeno"), b) ammettere la fondatezza di una pretesa normativa ("riconosco che avete ragione"), c) la gratitudine ("vi sono riconoscente"), d) i segni che un individuo dà del valore che attribuisce a un altro individuo ("cercare il riconoscimento"). Si rimanda allo scritto di E. Renault, *Teoria del riconoscimento*, cit.

¹⁴ Sul tema, si veda G. Jarczyk, P.-J. Labarrière, *Les premiers combats de la Reconnaissance. Maîtrise et Servitude dans la Phénoménologie de Hegel*, Aubier-Montaigne, Paris 1987; F. Fischbach, *Fichte et Hegel. La reconnaissance*, PUF, Paris 1999; E. Renault, *Identité et reconnaissance chez Hegel*, in *Kairos*, n°17, febbraio 2001, pp. 173-198.

essere concepito da questo individuo come conforme alla sua aspettativa (situazione di riconoscimento positivo) o meno (situazione di negazione di riconoscimento). Una prima questione consiste dunque nel determinare se l'effetto di riconoscimento è necessariamente prodotto da un individuo B o da un insieme di individui B, C, D... (come sostengono alcuni autori) o se può anche essere prodotto dalle istituzioni (come sosterrò più avanti). L'aspettativa di riconoscimento può concernere sia l'essere dell'individuo A (che può voler essere riconosciuto nella sua umanità), sia il suo agire (egli può voler essere riconosciuto "per" o "attraverso" i suoi atti). Quanto all'effetto di riconoscimento, presuppone contemporaneamente un atto di identificazione (un'attribuzione d'identità a un individuo o una attribuzione di proprietà ai suoi atti) e una valutazione da parte di altri individui o da principi normativi istituzionalizzati¹⁵.

Il nesso di causalità che lega i concetti di *interpretazione* e *riconoscimento* appare dunque chiaro, posto che la funzione della prima è quella di permettere il realizzarsi del secondo, poiché interpretare un atto o un fatto giuridico, quand'anche riconducibile ad una fattispecie minore, permette di riconoscerlo sì da garantire l'accesso a quel perimetro di tutela che meglio consenta allo stesso di manifestare i propri effetti.

3. Nel tentativo d'inquadrare, prospetticamente, quelle che potrebbero definirsi *fattispecie giuridiche minori*, s'è rivelato d'un qualche aiuto concreto il confronto tra le differenti *situazioni fattuali*, ovverosia tutte quelle che risultino – del tutto o parzialmente – prive di una specifica disciplina giuridica di riferimento, alle quali – tuttavia – l'ordinamento giuridico nazionale riconosce una certa rilevanza specie in virtù del processo interpretativo, attento e puntuale, che le ha interessate. Peraltro, l'esigenza di rapportare la dimensione fattuale al dato giuridico si palesa tanto più forte in ragione del fatto che sono molteplici le situazioni dalle quali si evince una marcata divergenza tra ciò che accade nel concreto e quanto imposto (e quindi legittimato) dal soprarichiamato Ordinamento. Quest'ultimo invero riconosce la possibilità di far discendere da dette situazioni fattuali, effetti giuridici che diversamente sarebbero appannaggio esclusivo di un'infrastruttura legale, laddove altresì è reputata necessaria l'individuazione di un livello minimo di tutela esperibile mediante la creazione di strumenti *ad hoc*, ovvero tramite l'applicazione analogica di norme a tutela di situazioni similari. Tale dinamica, per molti versi, richiama in chiave contemporanea il meccanismo della c.d. *apparentia juris* ove, nel ventaglio delle possibilità ad esso riconducibili spiccano le fattispecie societarie dell'ipotesi del *falsus procurator*, della c.d. *società di fatto* ed anche il caso – ampiamente dibattuto – del *falsus creditor* contestualmente all'adempimento obbligazionario.

¹⁵ E. Renault, *Teoria del riconoscimento e sociologia dell'ingiustizia*, cit., p. 54; sul tema, si veda anche H. Ikäheimo, *On the Genus and Species of Recognition*, in *Inquiry*, vol. 45, n. 4, 2002, pp. 447-462; A. Honneth, *Anerkennung als Ideologie*, in *WestEnd: Neue Zeitschrift für Sozialforschung*, 1, 2004, pp. 51-70; per una discussione più dettagliata si veda E. Renault, *Theory of recognition and critique of institutions*, in D. Petherbridge (a cura di), *Axel Honneth: Critical Essays*, Brill, Leiden, Boston 2011, pp. 207-231.

In merito, si può affermare che «'apparenza oggettivamente intesa è l'apparire dell'irreale come reale dentro un campo di pubblica esperienza, in virtù di rapporti socialmente riconosciuti di significazione non simbolica»¹⁶, sicché nel concreto un fenomeno – mediante segni e rapporti socialmente apprezzabili¹⁷ – ne manifesta un altro distinto riconoscendo come reale ciò che in precedenza non lo era. L'importanza di questo meccanismo affonda le proprie radici nella tutela dell'*affidamento dei terzi*, tema assai caro al nostro Ordinamento, laddove gli stessi, giacché non edotti circa l'eventuale discrasia tra *realtà manifestata da una dichiarazione formale e realtà fattuale*¹⁸, necessiteranno di un maggiore grado di salvaguardia.

Quanto asserito da A. Falzea in relazione al fatto che l'apparenza sia «uno strumento idoneo a penetrare nei campi in cui il formalismo giuridico non ha avuto possibilità di esplicitarsi»¹⁹, giustifica ulteriormente l'importanza del rapporto che lega l'apparenza stessa ed i comportamenti esteriori, evidenziando altresì la convergenza tra formalismo giuridico postkantiano – di cui Rudolf Stammler fu interprete – e la posizione kelseniana, laddove le norme giuridiche vengono designate come degli schemi qualificativi della realtà²⁰.

Nel complesso, *l'apparenza di diritto* risponde all'esigenza di tutela delle logiche di giustizia sostanziale, mirando allora all'allineamento degli stati, fattuale e giuridico, sì da consentire una corretta interpretazione e l'emersione di quelle situazioni che – qualora ci si dovesse attenere puramente e semplicemente al rispetto di parametri legislativi preordinati – rischierebbero di tradursi in risultati oggettivamente discordanti rispetto a quelli imposti dalla legge.

¹⁶ A. Falzea, voce *Apparenza*, in *Enc. Dir.*, vol. II, Milano 1958, p. 687.

¹⁷ R. Coletta, *La percezione dei comportamenti esteriori: l'apparenza nel diritto*, in *Il Chiasmo*, 3 settembre 2018, disponibile su http://www.treccani.it/magazine/chiasmo/diritto_e_societa/Percezione/percezione_4_sgl_1_apparenza_nel_diritto.html.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ A. Falzea, *Ricerche di teoria generale del diritto*, cit.

²⁰ Si veda H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, tr. it., Einaudi, Torino 2000.